



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Direzione Generale
UFFICIO V

Dirigente: dott. Giancarlo CERINI
Prot. MIUR AOODRER n. 5024

Bologna, 29 aprile 2010

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
della regione Emilia-Romagna

Ai Dirigenti Tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

p.c. Alle Associazioni professionali, Enti e soggetti
proponenti attività di formazione

Alle Organizzazioni Sindacali regionali
del personale della scuola

Oggetto: modalità e scadenza per il riconoscimento delle iniziative di formazione per il personale della scuola, presentate da Enti e associazioni. Direttiva MIUR 90/2003. Criteri applicativi regionali. Scadenza 30 maggio 2010.

Nel fissare al 30 maggio 2010 il termine per l'acquisizione delle istanze di Enti e Associazioni per il riconoscimento a livello provinciale dei corsi di aggiornamento si riepilogano le norme vigenti in materia di autorizzazione o riconoscimento di iniziative di formazione per il personale della scuola, anche in relazione agli effetti giuridici che tali riconoscimenti possono comportare.

L'intera materia è regolata dal CCNL 2006-2009 (Capo VI La formazione – art 67), mentre il caso specifico dei riconoscimenti di Enti (a livello nazionale) e di corsi (a livello nazionale e locale) è tuttora regolamentato dalla Direttiva 90/2003.

A) Attività promosse da Enti riconosciuti a livello nazionale

Va ricordato che esiste un ELENCO NAZIONALE (rintracciabile sul sito del MIUR e sul sito di servizio dell'USR ER www.sisifo.org) di Enti e Associazioni accreditate e qualificate (ivi comprese le loro sedi periferiche regolarmente registrate), i cui corsi sono automaticamente riconosciuti e non necessitano di ulteriori autorizzazioni a livello regionale o provinciali. E' possibile per Enti non iscritti negli elenchi nazionali esperire la procedura di iscrizione (istanza al MIUR entro il 30 settembre di ogni anno) per cui si rimanda alle indicazioni contenute nella Direttiva 90/2003. Compito dell'USR è di vigilare circa il permanere dei requisiti che stanno alla base del riconoscimento nazionale, tramite incarichi ispettivi. Gli enti possono segnalare le loro attività trimestralmente in apposito spazio informativo ministeriale.

Anche le iniziative formative promosse direttamente da Università, IRRE, Amministrazione scolastica (MIUR, USR, USP, scuole e loro reti, ambasciate ed altri ministeri) sono automaticamente riconosciute come attività valide ai fini della formazione del personale



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Direzione Generale
UFFICIO V

Dirigente: dott. Giancarlo CERINI
Prot. MIUR AOODRER n. 5024

Bologna, 29 aprile 2010

della scuola. Comportano lo stesso riconoscimento anche le attività promosse dagli organismi di cui sopra, in collaborazione con altri enti ed istituzioni (es. Enti locali) anche non appartenenti agli elenchi nazionali. Non è tuttavia sufficiente il semplice “patrocinio” o l’adesione, ecc. in quanto l’attività deve risultare co-promossa e comportare la responsabilità diretta dell’istituzione pubblica avente titolo. Il suggerimento è di fare scaturire il partenariato da convenzioni, intese, protocolli, accordi comunque formalizzati.

B) Attività promosse da Enti NON riconosciuti a livello nazionale

La normativa prevede che anche gli Enti o le Associazioni non riconosciute a livello nazionale, possano aspirare e veder riconosciute, di volta in volta, le loro iniziative come attività di formazione. A tal fine è necessario presentare apposita istanza al MIUR (se l’iniziativa è di raggio nazionale) ed all’USP della provincia in cui si svolgerà l’iniziativa (se la stessa è di carattere provinciale o interprovinciale, comunque entro l’ambito regionale). L’USR ha delegato agli USP tale compito autorizzativo. E’ bene segnalare tale procedura agli Enti interessati.

In relazione alla scadenza prevista dalla Direttiva 90/2003, cioè il 30 marzo di ogni anno, la stessa deve intendersi perentoria e vincolante per le istanze da presentare a livello nazionale, stante la complessità delle procedure.

A livello provinciale si conviene che il termine sia autonomamente fissato da ogni USP in base alle esigenze di ogni singolo ufficio (negli scorsi anni era stato suggerito il 30 aprile, quest’anno si indica la data del **30 maggio**), con la avvertenza, questa sì cogente, che l’elenco dei corsi riconosciuti sia formalizzato e portato a conoscenza delle scuole entro il 1° settembre 2010 (in modo da arricchire il quadro delle offerte che possono andare a comporre il Piano di aggiornamento di ogni scuola). Le procedure da seguire sono ben precisate nella normativa di carattere nazionale, che comunque si riallega.

C) Effetti dei riconoscimenti

Le attività riconosciute (a livello nazionale e a livello provinciale) possono usufruire dei “vantaggi” previsti dalle norme contrattuali e di legge. In particolare:

- la partecipazione del personale alle iniziative può essere autorizzata dai dirigenti scolastici anche con esonero dal servizio e sostituzione, quando prevista dalle norme;
- inoltre, la certificazione rilasciata al termine delle attività (con precisazione degli estremi autorizzativi, della durata effettiva, dei contenuti affrontati) può dar titolo ad eventuali



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Direzione Generale
UFFICIO V

Dirigente: dott. Giancarlo CERINI
Prot. MIUR AOODRER n. 5024

Bologna, 29 aprile 2010

riconoscimenti deliberati dai competenti organi collegiali della scuola (incentivazione, preferenza per affidamento incarichi, ecc.).

Non è – al momento prevista – la spendibilità delle certificazioni ottenute ai fini dell'arricchimento del curriculum o della carriera, anche se è buona prassi documentare le attività formative frequentate, nell'ambito di un proprio portfolio professionale.

E' anche utile chiarire che iniziative patrocinate dalla stessa USR o dagli USP, o convegni di studio promossi da vari soggetti ed Enti, di per sé validi sul piano culturale e scientifico, non sono equiparabili ad attività di formazione, se non siano state seguite le procedure sopra descritte.

D) Diffusione dell'informazione sui corsi

Si ricorda, infine, che esiste un apposito sito di servizio di questo USR www.sisifo.org (sistema informativo sulla formazione) che può dare conto della multiforme attività di formazione che si svolge in regione a cura di enti e organismi autorizzati. Il sito, raggiungibile anche dalla home-page del sito istituzionale www.istruzioneer.it, contiene banche-dati degli Enti, dei corsi riconosciuti e dei formatori (oltre che informazioni di settore) e si presenta come utile ausilio alla progettazione della formazione.

Le banche dati sono alimentate dagli stessi enti autorizzati, che dispongono di una specifica password per l'immissione autonoma delle informazioni. Si sollecitano gli Enti a tenere aggiornati i loro spazi informativi.

Enti (associazioni, scuole, ecc.) che non disponessero di tale password o che fossero interessati e titolati ad entrare per la prima volta nel sistema informativo, possono richiederne l'accesso, inviando apposito modulo di richiesta utilizzando l'apposita scheda di registrazione allegata (Mod. A) a formazione@usrer.it.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE UFFICIO V

f.to = *Giancarlo Cerini* =